



PARTITO RADICALE
NONVIOLENTO TRANSNAZIONALE TRANSPARTITO



Via di Torre Argentina 76
00186 Roma



info@partitoradicale.it



www.partitoradicale.it



PartitoRadicale



partitoradicale_ufficiale

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO GENERALE

Febbraio 2025

CAP. I - COSTITUZIONE DEL CONSIGLIO

Art. 1 - La prima riunione del Consiglio è convocata dal Segretario del Partito ai sensi dell'art. 6, comma 6 dello Statuto, entro quattro mesi dalla conclusione del Congresso. Il Segretario del Partito presiede fino all'insediamento del Presidente.

Successivamente, il Consiglio generale si riunisce in via ordinaria almeno una volta l'anno entro il 30 giugno. Il consiglio generale è convocato dal suo Presidente con almeno 15 giorni di preavviso (ai sensi dell'art. 6, comma 6 dello Statuto).

L'elezione del Presidente è prevista, dopo gli interventi introduttivi del Segretario e del Tesoriere, al primo punto dell'ordine del giorno della riunione.

CAP. II - I CONSIGLIERI

Art. 2 - Sono membri del Consiglio gli eletti e i nominati che siano iscritti al Partito Radicale per l'anno in corso. Il rinnovo annuale dell'iscrizione deve avvenire entro 45 giorni dall'elezione o dalla nomina pena la decadenza (ai sensi dell'art. 4, comma 2 dello Statuto).

La carica di consigliere è incompatibile con quella di membro degli organi esecutivi del Partito.

Nei casi di dimissioni, decadenza o incompatibilità di un membro eletto dal Congresso si applicano le disposizioni relative alla surroga previste dal sistema di elezione del Consiglio generale vigenti (ai sensi dell'art. 6, comma 3 dello Statuto).

Art. 3 - Le dimissioni di un consigliere vengono presentate per iscritto al Presidente. Su di esse il Consiglio delibera nella prima riunione successiva alla loro presentazione. Fino al momento della deliberazione consiliare, le dimissioni possono essere ritirate per iscritto.

Ove le dimissioni siano accettate, subentra quale membro del Consiglio il primo dei non eletti della stessa lista del dimissionario, risultante iscritto al Partito al momento della presentazione delle dimissioni da parte del consigliere cessante.

CAP. III - IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO GENERALE

Art. 4 - L'elezione del Presidente del Consiglio Generale, scelto fra i componenti eletti dal Congresso, avviene a scrutinio palese, salvo richiesta di almeno un membro del Consiglio, nel qual caso si procede a scrutinio segreto. L'elezione avviene a maggioranza assoluta dei membri del

Consiglio. Se, dopo due votazioni, nessun candidato ha raggiunto tale maggioranza, alla terza votazione il Presidente viene eletto a maggioranza dei voti espressi.

Art. 5 - Il Presidente presiede il Consiglio e lo rappresenta. Assicura il buon andamento dei lavori facendo osservare lo Statuto ed il regolamento; mantiene, per conto del Consiglio, i rapporti con gli altri organi del Partito e assicura la circolazione delle informazioni ai consiglieri. Coordina altresì le attività delle Commissioni di cui al successivo art. 12.

Il Presidente può essere coadiuvato nella sua attività da due Vicepresidenti da lui nominati fra i consiglieri.

Art. 6 - In applicazione delle norme del regolamento, al Presidente spetta di dare e togliere la parola, dirigere e moderare la discussione, porre le questioni, stabilire l'ordine delle votazioni, chiarire il significato del voto e annunciarne i risultati.

Il Presidente designa gli eventuali relatori, anche esterni al Consiglio, sui singoli punti all'ordine del giorno.

Art. 7 - Il Presidente convoca il Consiglio in via ordinaria almeno una volta l'anno entro il 30 giugno, con almeno 15 giorni di preavviso, su un ordine del giorno prestabilito. Il Consiglio può essere convocato in via straordinaria dal Segretario del Partito o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri. (ai sensi dell'art. 6, comma 6 dello Statuto).

La convocazione per una riunione straordinaria deve pervenire ai consiglieri con almeno otto giorni di anticipo.

Art. 8 - Il Presidente ha facoltà di invitare non membri del Consiglio a prender parte ai lavori limitatamente a singoli punti all'ordine del giorno o per l'intera seduta.

L'invito a non membri può essere deliberato altresì dal Consiglio all'inizio della seduta.

Art. 9 - Un quinto almeno dei membri del Consiglio può presentare una mozione di sfiducia al Presidente. La mozione viene posta al primo punto dell'ordine del giorno della seduta successiva. La mozione è votata a maggioranza dei voti espressi, sempre che sia presente almeno la metà più uno dei membri.

Se la mozione è approvata si provvede all'immediata elezione del nuovo Presidente.

Art. 10 - Le dimissioni del Presidente vengono messe in discussione al primo punto dell'ordine del giorno della seduta successiva alla loro presentazione.

Qualora siano accettate, si procede all'immediata elezione del nuovo Presidente.

Art. 11 - In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni sono svolte dal vicepresidente se nominato o dal Segretario del Partito.

Qualora il Presidente decada dalla carica di consigliere, il vicepresidente se nominato o il Segretario del Partito ne assume le funzioni fino alla successiva convocazione del Consiglio; in quella occasione ne presiede i lavori fino all'elezione del Presidente, messa al primo punto dell'ordine del giorno della riunione.

CAP. IV - LE COMMISSIONI

Art. 12 - Il Consiglio può decidere la costituzione di commissioni di studio su singoli argomenti, ne elegge i componenti e stabilisce i termini entro i quali le commissioni riferiscono al Consiglio.

Le Commissioni presentano al Consiglio relazioni sui propri lavori ed eventuali proposte.

CAP. V - L'ORDINE DEL GIORNO

Art. 13 - l'ordine del giorno proposto dal Presidente, dopo consultazione con il Segretario ed il Tesoriere del Partito è discusso, eventualmente modificato, ed approvato all'inizio della seduta. Il Presidente è tenuto a segnalare nella convocazione eventuali proposte di punti da inserire all'ordine del giorno che singoli consiglieri gli facciano pervenire prima della convocazione e che egli non ritenga di far proprie.

Art. 14 - Il Consiglio delibera nell'ambito dei poteri ad esso affidati dallo Statuto del Partito Radicale.

In particolare, il Consiglio Generale (ai sensi dell'art. 6, comma 7 dello Statuto):

- a) approva il Regolamento del Consiglio generale;
- b) elegge al suo interno il Presidente del Consiglio generale;
- c) approva il bilancio consuntivo annuale presentatogli dal tesoriere e vistato dal revisore dei conti;
- d) delibera, con i poteri congressuali, su materie che gli siano state demandate dal Congresso;
- e) esprime parere sulle iniziative per l'attuazione dei deliberati del Congresso;
- f) propone e si pronuncia su iniziative non trattate dal Congresso;
- g) esprime parere sulle iniziative di politica finanziaria che gli vengono sottoposte dal tesoriere;
- h) sulle materie di cui ai punti precedenti può fare proposte e chiedere notizie all'esecutivo;
- i) approva, su iniziativa del Segretario del Partito, l'ordine del giorno e la proposta di presidenza, di regolamento e di ordine dei lavori del congresso;
- l) approva, con la maggioranza dei 2/3 dei propri componenti, modifiche statutarie che si rendano necessarie al fine di adeguare lo Statuto del Partito a modifiche normative nazionali e/o a disposizioni internazionali il cui non recepimento potrebbe essere pregiudizievole per l'attività del Partito;
- m) delibera, a maggioranza semplice, sulla costituzione di Comitati di cui all'Articolo 10;
- n) i 2/3 dei membri del Consiglio Generale possono decidere di integrare la Presidenza d'Onore.

Il Consiglio non può discutere né deliberare su materie che non figurino all'ordine del giorno adottato.

Art. 15 - Il Segretario ed il Tesoriere presentano al Consiglio una relazione generale sulle priorità, sui progetti e sulle campagne che intendono assumere, nonché sui bilanci annuali relativi alle attività da svolgere e svolte.

Il dibattito generale si tiene su tali relazioni.

Art. 16 - A conclusione del dibattito generale, il Presidente del Consiglio o almeno venti membri possono proporre documenti, sotto forma di risoluzioni. I documenti proposti possono essere emendati.

CAP. VI - LA DISCUSSIONE

Art. 17 - I consiglieri che intendono prendere parte alla discussione devono iscriversi a parlare presso il Presidente.

Art. 18 - Il Presidente decide il momento della chiusura delle iscrizioni a parlare sul punto all'ordine del giorno. Comunica tale decisione al Consiglio al più tardi prima di dare la parola all'iscritto al termine del cui intervento intende chiudere le iscrizioni.

I tempi di parola vengono stabiliti dal Presidente sulla base delle esigenze dei lavori.

Art. 19 - I Presidenti, il Segretario ed il Tesoriere del Partito possono chiedere la parola in qualunque momento della discussione. La parola viene loro concessa immediatamente al termine dell'intervento in corso.

Il Presidente del Consiglio Generale può intervenire in qualunque momento della discussione, per richiamare o precisare i temi all'ordine del giorno, per agevolare il miglior andamento dei lavori, ovvero per un intervento sul merito di una questione.

Art. 20 - Si può chiedere la parola per richiamo al regolamento in ogni momento della seduta. La parola viene concessa immediatamente al termine dell'intervento in corso. Le decisioni in merito a tali richiami spettano al Presidente, che ha facoltà di interrogare il Consiglio.

Art. 21 - Le questioni procedurali e le mozioni d'ordine possono essere proposte in qualsiasi momento. Il Presidente, verificatane la ricevibilità, le mette immediatamente in votazione dopo aver dato la parola ad un oratore a favore e ad un oratore contrario.

Art. 22 - Si può chiedere di avere la parola per fatto personale al termine dell'intervento in corso. In tali casi chi chiede la parola deve indicare in che consista il fatto personale e spetta al Presidente stabilire se esso sussista.

CAP. VII - LE VOTAZIONI

Art. 23 - Il Consiglio Generale si pronuncia sulle questioni a lui demandate.

Il Presidente annuncia i criteri per la discussione e le dichiarazioni di voto del documento finale e dei relativi emendamenti.

Art. 24 - Ciascun membro può presentare emendamenti ai testi delle risoluzioni. Per essere depositato, un emendamento deve essere sottoscritto da almeno dieci membri.

Gli emendamenti vertono sul testo che intendono modificare, sono firmati dai loro autori e presentati in tempo utile per essere distribuiti prima del relativo dibattito.

Il Presidente fissa ed annuncia il termine per la presentazione degli emendamenti.

Il Presidente decide della ricevibilità degli emendamenti.

Art. 25 - Ove non diversamente previsto da questo regolamento e dallo Statuto, il Consiglio delibera a maggioranza dei voti espressi, sempre che sia presente almeno la metà più uno dei membri. Per l'approvazione o la reiezione entrano nel calcolo dei voti espressi soltanto i voti a favore e contro.

Art. 26 - I membri votano per alzata di mano. Si vota per appello nominale per disposizione del Presidente.

Art. 27 - Il voto per alzata di mano è soggetto a controprova per disposizione del Presidente, o se ne viene fatta richiesta da un consigliere prima della proclamazione. In sede di verifica possono votare solo coloro che erano presenti alla votazione da verificare.

Art. 28 - Le modifiche del regolamento sono votate a maggioranza assoluta dei membri del Consiglio Generale.